



REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO CENTRALE FNOPO PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

(emesso in applicazione delle indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 e del Piano Nazionale Anticorruzione 2022 approvato con Delibera n. 7 del 17.1.2023 e confermato nella parte generale con Delibera n. 605 del 19.12.2023)

Art. 1 Definizione di “conflitto di interessi” e di “soggetti privati”.

1. Il presente Regolamento stabilisce i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i Componenti del Comitato Centrale sono tenuti ad osservare nell’esercizio delle loro funzioni nel caso in cui si ravvisino gli estremi di una situazione definibile come “conflitto di interessi”.
2. La situazione di conflitto di interessi si configura quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate dal Componente del Comitato Centrale che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l’interesse pubblico alla cui cura è preposto.
3. La gestione del conflitto di interessi è, dunque, espressione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.
4. L’interesse privato che potrebbe porsi in contrasto con l’interesse pubblico può essere di natura finanziaria, economica o derivante da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell’azione amministrativa.
5. Si definiscono “soggetti privati” le persone fisiche, le associazioni, le organizzazioni senza scopo di lucro, le fondazioni, le società scientifiche o associazioni tecnico professionali, le società di capitali o gli imprenditori individuali.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica ai Componenti del Comitato Centrale della FNOPO le cui funzioni sono stabilite dall’art. 8, commi 2, 6, 7, 8 e 15 del D.Lgs. Lgt. Capo Provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con Legge 17 aprile 1956 n. 561, modificato dall’art. 4, comma 1, Legge 11.1.2018, n. 3, nonché dal DPR 5 aprile 1950 n. 221, recante “*Approvazione del Regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse*”..
2. Fermo restando quanto previsto dalla legge e dai regolamenti concernenti le funzioni ed attribuzioni del Comitato Centrale di FNOPO, il presente Regolamento integra e specifica quanto previsto dal “*Regolamento Interno di autoregolamentazione del Comitato Centrale della Federazione degli Ordini della Professione di Ostetrica*”, approvato con delibera n. 61 nella seduta del Comitato Centrale del 16/12/2022.



Art. 3 - Principi generali

1. I Componenti del Comitato Centrale conformano la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, e svolgono i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui sono titolari.
2. I Componenti del Comitato Centrale rispettano, altresì, i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agiscono in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
3. I Componenti del Comitato Centrale non usano a fini privati le informazioni o la documentazione di cui dispongono per ragioni di ufficio, ed evitano situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della Federazione.
4. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

Art. 4 - Regali, compensi e altre utilità

1. I Componenti del Comitato Centrale non chiedono, né sollecitano, per sé o per altri, regali o altre utilità e non accettano, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali.
2. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, i Componenti del Comitato Centrale non chiedono, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.
3. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso Componente del Comitato Centrale cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione della Federazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.
4. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto.
5. I Componenti del Comitato Centrale non accettano incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività della Federazione.
6. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità della Federazione, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

Art. 5 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, i Componenti del Comitato Centrale comunicano tempestivamente alla Presidente ed al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza la propria adesione od appartenenza ad associazioni, organizzazioni private - a prescindere dal loro carattere riservato o meno ed a prescindere che si tratti di



associazioni senza scopo di lucro – a società di capitali, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dei compiti della Federazione e la tutela degli interessi pubblici cui essa è preposta.

2. Il precedente comma non si applica all'adesione a partiti politici.

Art. 6 - Comunicazione degli interessi economico-finanziari e dei conflitti d'interesse

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, i Componenti del Comitato Centrale, all'atto dell'elezione ed almeno una volta all'anno, informano per iscritto il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati di cui all'art. 1 comma 5, siano essi retribuiti o a titolo gratuito che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti alla Federazione.

2. I Componenti del Comitato Centrale si astengono dal prendere decisioni, partecipare a discussioni, esprimere voti, e svolgere qualsivoglia attività inerente alle proprie funzioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.

3. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare richieste politiche, sindacali o dei soggetti privati con cui si hanno rapporti.

Art. 7 - Obbligo di astensione

1. I Componenti del Comitato Centrale si astengono dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbiano rapporti di frequentazione abituale, ovvero, dei soggetti privati di cui all'art. 1, comma 5, con cui gli stessi o i prossimi congiunti abbiano cause pendenti o rapporti di grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti privati di cui all'art. 1, comma 5, di cui siano amministratori, gerenti, dirigenti, o comunque componenti di comitati direttivi o esecutivi.

2. I Componenti del Comitato Centrale si astengono in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

3. Sull'astensione decide il Comitato Centrale a maggioranza relativa dei presenti.

4. Il Presidente, sentito il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, qualora ravvisi una situazione riconducibile ad ipotesi di conflitto di interessi o altre gravi ragioni di convenienza che impongano astensione, rispetto a singoli Componenti del Comitato Centrale ed a specifiche e documentate situazioni, può richiedere al Consigliere o alla Carica gestionale interessata dal conflitto se ne ravvisi gli estremi e se ritenga di astenersi dalla partecipazione alle decisioni o attività della Federazione.

5. Qualora il Componente del Comitato Centrale a cui viene rivolta la richiesta di astensione non ritenga di aderirvi poiché ritiene insussistente il conflitto di interessi, la Presidente pone la questione al voto del Comitato Centrale che decide a maggioranza relativa dei presenti.



6. Se, nel caso di cui al comma 5, il Comitato Centrale ravvisi la sussistenza di un conflitto di interessi, anche potenziale, del singolo Componente, questi è tenuto ad astenersi dalle decisioni o dalle attività ritenute in conflitto.

7. Nel caso in cui il Componente ritenuto in conflitto di interessi per decisione del Comitato Centrale persista nella decisione di non astenersi e decida di partecipare alle decisioni ed alle attività della Federazione, il suo comportamento sarà valutato come fatto di rilevanza deontologica ai sensi degli articoli 1, comma 6, e 5, comma 4 del Codice Deontologico delle Ostetriche vigente, e si procederà alla doverosa segnalazione alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie presso il Ministero della Salute ai sensi dei regolamenti vigenti per i provvedimenti conseguenti.

8. Qualora la situazione di sospetto conflitto di interessi riguardi la figura del Presidente, le funzioni a questo attribuite dai commi precedenti sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 8 - Prevenzione della corruzione

1. I Componenti del Comitato Centrale rispettano le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti e delle illegittimità nella Federazione.

2. In particolare, i Componenti del Comitato Centrale rispettano le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, prestano la propria collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnalano a questo ultimo ed al Presidente eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione o di situazioni di conflitto di cui siano venuti a conoscenza.

Art. 9 - Trasparenza e tracciabilità

1. I Componenti del Comitato Centrale assicurano l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alla Federazione secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dal Comitato Centrale deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

Art. 10 - Comportamento nei rapporti privati

1. Nei rapporti con i soggetti privati di cui all'art. 1, comma 5, e nelle relazioni extraistituzionali con Enti pubblici e pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, i Componenti del Comitato Centrale non sfruttano, né menzionano la posizione od il ruolo che ricoprono in Federazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assumono nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine della Federazione.

2. I Componenti del Comitato Centrale si presentano presso soggetti pubblici o privati nell'esercizio delle loro funzioni e spendendo il ruolo istituzionale soltanto se la specifica attività è stata autorizzata dal Comitato Centrale e, nel caso spendano la rappresentanza della Federazione, su delega del Presidente.



Art. 11 - Comportamento nello svolgimento dell'Ufficio

1. I Componenti del Comitato Centrale utilizzano il materiale o le attrezzature di cui dispongono per ragioni del loro ufficio, i servizi telematici e telefonici dell'ufficio, esclusivamente per il perseguimento di finalità e scopi pubblici della Federazione.
2. L'utilizzo di account mail istituzionali è consentito per i soli fini connessi all'attività istituzionale o ad essa riconducibili e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione della Federazione.
3. L'utilizzo di caselle di posta elettroniche personali è di norma evitato per attività o comunicazioni afferenti il servizio, salvi i casi di preventiva comunicazione del Componente che la utilizza al Comitato Centrale.
4. I Componenti del Comitato Centrale sono responsabili del contenuto dei messaggi inviati.
5. È vietato l'invio di messaggi di posta elettronica, all'interno o all'esterno della Federazione, che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità dell'Ente.
6. La Federazione, per il tramite e su autorizzazione del Comitato Centrale, ha facoltà di svolgere gli accertamenti necessari e adottare ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati. Le modalità di svolgimento di tali accertamenti sono stabilite mediante linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. In caso di uso di dispositivi elettronici personali, trova applicazione l'articolo 12, comma 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 12- Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media

1. Nell'utilizzo degli account personali di social media, i Componenti del Comitato Centrale utilizzano ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla Federazione.
2. In ogni caso i Componenti del Comitato Centrale sono tenuti ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine della Federazione o della figura professionale dell'Ostetrica in generale.
3. Al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza, le comunicazioni afferenti direttamente o indirettamente il servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali o social media. Sono escluse da tale limitazione le attività o le comunicazioni per le quali l'utilizzo dei social media risponde ad una esigenza di carattere istituzionale.
4. La Federazione si riserva di dotarsi di una "*social media policy*" per ciascuna tipologia di piattaforma digitale, al fine di adeguare alle proprie specificità le disposizioni di cui al presente articolo. In particolare, la "*social media policy*" dovrà individuare le specifiche condotte che possono danneggiare la reputazione della Federazione.
5. Fermi restando i casi di divieto previsti dalla legge, i Componenti del Comitato Centrale non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto istituzionale con la Federazione e in difformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33, e alla legge 7 agosto 1990, n. 241, documenti, anche istruttori, e informazioni di cui essi abbiano la disponibilità.
6. I Componenti del Comitato Centrale osservano il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni,



atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informano il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima amministrazione.

Art. 13 Disposizioni particolari per le Cariche gestionali nei rapporti con i funzionari dipendenti.

1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni di legge, i Componenti del Comitato Centrale che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, svolgono con diligenza le funzioni ad essi spettanti, perseguono gli obiettivi assegnati ed adottano un comportamento organizzativo adeguato all'assolvimento dell'incarico.
2. I Componenti del Comitato Centrale e le Cariche gestionali assumono nei rapporti con i funzionari dipendenti atteggiamenti leali e trasparenti e adottano un comportamento esemplare, in termini di integrità, imparzialità, buona fede e correttezza, parità di trattamento, equità, inclusione e ragionevolezza e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa.
3. I Componenti del Comitato Centrale e le Cariche gestionali curano, altresì, che le risorse assegnate all'Ufficio amministrativo siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.
4. I Componenti del Comitato Centrale e le Cariche gestionali curano la crescita professionale dei collaboratori, favorendo le occasioni di formazione e promuovendo opportunità di sviluppo interne ed esterne alla struttura di cui è responsabile.
5. I Componenti del Comitato Centrale e le Cariche gestionali curano, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nell'Ufficio amministrativo, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assumono iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.
6. I Componenti del Comitato Centrale e le Cariche gestionali curano, compatibilmente con le risorse ed il tempo disponibili, il benessere organizzativo dell'Ufficio a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, nonché di relazioni, interne ed esterne all'Ente, basate su una leale collaborazione e su una reciproca fiducia e assumono iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.
7. I Componenti del Comitato Centrale e le Cariche gestionali assegnano l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a loro disposizione, ed affidano gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.
8. I Componenti del Comitato Centrale e le Cariche gestionali svolgono la valutazione del personale assegnato all'Ufficio amministrativo con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti, misurando il raggiungimento dei risultati ed il comportamento organizzativo.
9. I Componenti del Comitato Centrale e le Cariche gestionali intraprendono con tempestività le iniziative necessarie ove vengano a conoscenza di un illecito, attivano e concludono, se competenti, il procedimento disciplinare, ovvero segnalano tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvedono ad inoltrare tempestiva



denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla Corte dei conti per le rispettive competenze.

10. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adottano ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi della normativa vigente in materia di *Whistleblowing*.

11. I Componenti del Comitato Centrale e le Cariche gestionali evitano che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi e favoriscono la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti della Federazione.

Art. 15 - Vigilanza, monitoraggio e attività formative

1. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione vigila sull'applicazione del presente Regolamento.

2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza del presente Regolamento tramite la pubblicazione sul sito istituzionale ed organizza periodicamente, almeno due volte all'anno, attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai Componenti del Comitato Centrale di conseguire una piena conoscenza dei suoi contenuti ed un aggiornamento sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in materia di gestione del conflitto di interessi.

3. Le attività di cui al comma 2 includono anche cicli formativi sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico.

Art. 16- Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Comitato Centrale.